

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI TORINO
Sesta Sezione Civile

Proc. n. *omissis*/2015 R.G.

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede,

rilevato che parte opponente ha formulato eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Alessandria;

letta l'istanza di parte convenuta-opposta intesa ad ottenere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;

ritenuto che l'eccezione di incompetenza non può essere accolta in quanto, dalla documentazione in atti (contratto di affidamento del 29.4.2013 sub doc. 1 opposta, contratto di finanziamento n. *omissis* del 10.5.2013 sub doc. 2 opposta, contratto di fideiussione del 6.5.2013 sub doc. 3 opposta), emerge la previsione, specificamente pattuita tra le parti, del foro convenzionale esclusivo ex artt. 28 e 29 c.p.c. di "Roma, dove la Banca ha attualmente la sede" e di "Torino per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso filiali ubicate in Piemonte";

rilevato che ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa allorché l'opposizione non sia fondata su prova scritta o non sia di pronta soluzione;

rilevato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, tale non potendosi ritenere la perizia econometrica prodotta dall'opponente (doc. 2), che costituisce una mera valutazione tecnica di parte;

rilevato altresì che le contestazioni formulate dall'opponente richiedono uno specifico approfondimento;

rilevata la sussistenza — all'esito di una valutazione necessariamente sommaria tipica della presente fase - di un ragionevole *fumus* del credito attivato in via monitoria, alla luce della documentazione prodotta da parte opposta in sede monitoria, che non necessita di ulteriore integrazione nella presente fase, tenuto conto che già parte opponente con la propria costituzione ha provveduto alla produzione degli estratti dei conti oggetto di causa, e tenuto altresì conto che parte opponente non contesta il credito in linea capitale, ma censura il calcolo degli interessi, questione *sub iudice*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

preso atto che è stata chiesta l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co 6, c.p.c.;

Ordinanza, Tribunale di Torino, dott.ssa Manuela Massino, 22 dicembre 2015

rilevato che allo stato non è possibile un'ulteriore calendarizzazione del processo rispetto a quella indicata in parte dispositiva;

P.T.M.

rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;

concede la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;

assegna alle parti i termini di cui all'art. 183, co 6, c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento e fissa udienza per l'ammissione delle prove al 30.3.2016 ore 11.30 (aula 8);

riserva ogni ulteriore calendarizzazione del processo all'esito della fissata udienza.

Si comunichi.
Torino, 18.12.2015

Il giudice
(dott.ssa Manuela Massino)

Depositato in cancelleria il 22.12.2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*